

STATUTO

Titolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E OGGETTO - DURATA

Art. 1 – denominazione e sede -E' costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa" con sede legale nel Comune di Roma.

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 2 – Scopo e oggetto - Scopo sociale e mutualistico della cooperativa è perseguire il comune interesse e bisogno etico-politico-sociale-culturale dei soci a fare ed avere una informazione mediatica veramente libera e indipendente, a propagare i propri ideali sociali e culturali quale esigenza dei soci stessi alla promozione umana, alla integrazione sociale dei cittadini e alla soddisfazione dei bisogni di informazione di tutta la collettività mediante l'attività, di gestione di emittenti radiofoniche, di reti telematiche o anche a mezzo stampa.

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare, con la collaborazione gratuita di tutti i soci, quale oggetto della propria attività:

- 1) L'utilizzazione dei sistemi di radio-televisione e telematici ai fini della realizzazione ed emissione di programmi e notiziari aventi carattere politico, economico, sociale, sindacale, culturale, scientifico e di attualità, particolarmente rivolti ai lavoratori, ai giovani, alle donne e agli emarginati e diretti alla ricerca di nuove e avanzate forme di aggregazione sociale e di territorio nell'ambito regionale, provinciale e nazionale, con altre cooperative culturali, circoli culturali e altre forme associative;
- 2) Promuovere e realizzare manifestazioni artistiche, manifestazioni dibattito, musicali, folkloristiche, letterarie, comprese mostre di pittura, scultura e rassegne fotografiche, nonché proiezioni cinematografiche;
- 3) Svolgere attività editoriale, anche con pubblicazioni periodiche, ai fini culturali e di ricerca di cui al n.1 e n.2. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate sul piano organizzativo, di studio e di ricerca.

Tale attività verrà svolta a favore di ogni persona, sia essa socia o non socia, raggiungibile dal servizio informativo prestato dalla cooperativa, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci nel rispetto dei principi mutualistici.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Art. 3 – Durata - La società cooperativa ha la durata illimitata salvo scioglimento da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

Titolo 2

REQUISITI MUTUALISTICI – REGOLAMENTI

Art. 4 – Requisiti mutualistici - La società cooperativa "COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 2.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Nei rapporti con i soci della cooperativa vige il rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci, sia al momento della costituzione del rapporto societario che nell'esecuzione dei successivi rapporti mutualistici.

Art. 5 - Regolamenti - I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Titolo 3

PATRIMONIO SOCIALE – STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art. 6 – Patrimonio sociale - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di €. 25,00 (Euro venticinque/00). Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di €. 25,00 (Euro venticinque/00). Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c..
- b) dalla riserva legake e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art. 7 – Strumenti di Finanziamento- La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

Titolo 4

SOCI

Art. 8 – Soci - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono far parte della cooperativa sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Per essere ammesso in qualità di socio è necessario avere interesse al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa e non avere interessi contrastanti con essa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 9 – Ammissione dei soci - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dal richiedente. La domanda deve contenere:

- a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente, l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 7, l'indicazione della quota che intende sottoscrivere, la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci, la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto e ai regolamenti interni, la dichiarazione di conoscere ed attenersi ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) se trattasi di persona giuridica: l'esatta denominazione e ragione sociale, il numero d'iscrizione - se prevista - nel registro delle imprese, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede legale, il nominativo del rappresentante legale, la testata o le testate di cui l'ente o la società è eventualmente editrice, le stesse dichiarazioni previste per le persone fisiche sottoscritte dal rappresentante legale, la dichiarazione che la

persona giuridica è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo.

Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente. Per le persone giuridiche per cui è prevista l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese la domanda deve inoltre essere corredata da certificato con data non anteriore ad un mese rilasciato da detto Ufficio attestante l'iscrizione e i poteri conferiti al rappresentante legale.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 13.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, il Consiglio di amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 10 - Categorie di soci - E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art. 11 – Soci sovventori - Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 12 - Categorie speciali di soci - Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art. 13 – Doveri dei soci - Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, conferendo la propria prestazione, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione partecipativa integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 14 – Trasferibilità della quota - Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto e titolo per essere ammesso come socio. L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art. 15 – Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione del socio quando lo stesso non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla legge, dal presente statuto, dai patti e delibere sociali; quando agisca in contrasto con gli interessi della cooperativa o perda i requisiti di cui all'art.4 del presente statuto.

Art. 16 – Recesso - Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia

intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale. Il socio ha diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un preavviso di 6 mesi (180 giorni). Non è previsto recesso parziale del socio.

Art. 17 – Morte ed estinzione del socio - In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..

Art. 18 – Esclusione dei soci - Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art.34.

Art. 19 – Scioglimento del rapporto sociale -Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 20 – Liquidazione della quota di capitale sociale - Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545- quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di quattro anni.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Titolo 5 ORGANI SOCIALI

Art. 21 – Gli organi della società - Sono organi della cooperativa;

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore unico;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Collegio Sindacale, in caso di superamento da parte della cooperativa dei parametri contabili di cui all'art.2477 c.c.

Art. 22 – Assemblee dei soci - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci. Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) Pubblicazione su G.U. o su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- b) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- c) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- d) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione assembleare deve effettuarsi mediante invio ai soci di avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, la quale essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Per il periodo di quindici giorni antecedenti l'assemblea l'avviso di convocazione deve rimanere affisso nella sede sociale.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presente o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e tutti, se nominati, i sindaci effettivi .

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente e, in caso di suo impedimento, il più anziano dal Vice Presidente; in caso di impedimento del Vice Presidente, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci assenti.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalle assemblee. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se non sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentano almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23- L'Assemblea ordinaria - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina il Presidente ed il Vice-Presidente, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;
- c) nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- d) nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- e) delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- h) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Il verbale dell'assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dal Presidente dell'assemblea. Il segretario può essere non socio.

Art. 24 – L'Assemblea straordinaria - L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

Art. 25 - Assemblea separate delle categorie di soci - In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate. L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art. 26 - Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;

- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;

- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;

- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;

- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari;

Art. 27 – Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione - La società è amministrata da un Amministratore unico oppure in alternativa da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo

di tre consiglieri ad un massimo di cinque. In entrambi i casi gli amministratori durano in carica fino a revoca. Mentre l'Amministratore Unico può essere non socio, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra i delegati dei soci persone giuridiche.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo delibere l'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro il presidente ed eventualmente un vice-presidente e, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio. Spetta all'Assemblea determinare altresì il compenso eventualmente dovuto all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione per la sua attività a carattere continuativo in favore della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di cinque giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o con altro mezzo in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 28 – Poteri dell'organo amministrativo - L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione hanno i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri quale Consigliere Delegato, fissandone i poteri, oppure a un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

L'Amministratore Unico o il Consiglio, inoltre, possono nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'eventuale Organo di controllo, determinare il compenso dovuto ai consiglieri soci chiamati a svolgere specifici incarichi.

Spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva nella nomina di una eventuale direzione tecnica, di consulenti, personale tecnico-amministrativo, stabilendone le mansioni e i compensi, anche tra i soci.

Art. 29 – Consiglio di Amministrazione. Adunanze - Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni - Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 29 – Amministratore Unico e Presidente. Rappresentanza della società – In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, del caso, il Vice-Presidente. La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o, in presenza del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

All'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

L'Amministratore Unico o il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 30 – Collegio Sindacale - Ricorrendone i presupposti di legge di cui agli artt. 2477 e 2435 bis c.c., il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.2543 c.c. .

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Titolo 6 ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 31 - Il bilancio di esercizio - Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, se nominati, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

a) Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

b) Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.

c) Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

d) Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514 c.c.. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alla lettere b) del precedente comma.

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

Art. 32 -I Ristorni - I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata
2. aumento gratuito di capitale sociale

Titolo 7 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 – Scioglimento - La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

Titolo 8 FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Clausola di conciliazione - A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 35 - Disposizioni Generali - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.